ORIGINALE

Provincia di Torino

Città di Orbassano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 120

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 09:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
BOSSO CINZIA MARIA	SINDACO	SI
PUGLISI ETTORE	VICE SINDACO	SI
FIORA GIANFRANCO	ASSESSORE	NO
LOPARCO LUCIANO	ASSESSORE	SI
MANA STEFANIA	ASSESSORE	NO
RUSSO ANTONINO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco Bosso Cinzia Maria.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 31/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della

dotazione organica del personale in servizio (allegato sub C), nonché della relativa spesa;

Dato atto che la dotazione organica (allegato sub C) con il presente atto si limita a programmare esclusivamente le assunzioni da effettuare nel triennio 2020/2022 a seguito di cessazioni intervenute nel medesimo periodo di riferimento, mentre le cessazioni anno 2019 saranno oggetto di altro provvedimento di modifica della programmazione anno 2019;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Richiamato il Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con cui sono state definite le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, le quali prevedono che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito:

- in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa;
- secondo le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
- valutando i fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili;
- in modo da comporre un processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi;
- in coerenza con la disciplina in materia di anticorruzione, soprattutto nella programmazione ed esecuzione delle procedure di reclutamento delle risorse;

Visto l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) che introduce importanti novità in materia di regole sulle assunzioni di personale disponendo che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa l'adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ad un "valore soglia", la cui quantificazione è demandata a successivo decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

(quindi entro fine giugno 2019); tale "valore soglia" di virtuosità verrà definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative alle entrate correnti del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; in sostanza, chi rispetterà il parametro finanziario potrà effettuare assunzioni non più in funzione delle cessazioni intervenute in precedenza, ma con il solo obbligo di rimanere nei rapporti citati;

Rilevato che il suddetto Decreto alla data odierna non è stato emanato, pertanto si ritiene di procedere al calcolo delle capacità assunzionali dell'ente secondo le consuete modalità di cui alle norme attualmente vigenti, come in seguito esplicitate;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 4.072.099,81;

Vista la Deliberazione G.C. n. 119 del 31.07.2019 di verifica delle eccedenze di personale, quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, connessi alla necessità di sostituzione del personale cessando, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale*;*

Visto l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che:

- a partire dall'anno 2018 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Dato atto che le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) confermano che le capacità assunzionali sono fissate nel 100% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente, oltre alla utilizzazione dei resti degli spazi per nuove assunzioni del triennio precedente, cioè per l'anno 2020 le capacità

assunzionali del 2019 (resti delle cessazioni 2018 + cessazioni 2019), del 2018 (resti delle cessazioni 2017) e del 2017 (resti delle cessazioni 2016);

Visto l'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. n. 26/2019 che modifica l'art. 3, comma 5, quinto periodo, del D.L. 90/2014, contemplando l'ampliamento delle capacità assunzionali per il triennio 2019/2021 con l'utilizzazione dei resti degli spazi per nuove assunzioni del quinquennio precedente (anzichè triennio), pertanto per l'anno 2020: resti delle cessazioni 2014/2018;

Vista altresì la modifica apportata all'art. 3 del D.L. 90/2014 dall'introduzione del comma 5-sexies con il D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. n. 26/2019 la quale consente, eccezionalmente, per il triennio 2019-2021, di computare, al fine di determinare la capacità assunzionale dell'anno, oltre alle cessazioni dell'anno precedente anche le cessazioni dell'anno in corso, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Considerato che per gli anni 2020/2022 le assunzioni potranno essere programmate in base alle effettive cessazioni, che al momento possono essere solo ipotizzate in base alle norme che regoleranno la quiescenza dei dipendenti pubblici ed il relativo turn-over;

Dato atto pur tuttavia che non sono previste assunzioni per l'anno 2022, in quanto le cessazioni dell'anno 2021 ai sensi del novellato art. 3 del D.L. 90/2014 comma 5-sexies introdotto dal D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. n. 26/2019, sono computate nella medesima annualità e, alla data odierna, non risulta emanato il DM attuativo dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

Visto che i margini assunzionali riferiti agli anni 2020-2022, tutti interamente derivanti dalle cessazioni previste per il triennio, ammontano complessivamente ad € 375.198,63 fatto salvo il rispetto del limite potenziale massimo imposto dal vincolo di cui al comma 557 art. 1 della L. 296/2006 calcolato sulla spesa aggregata di personale;

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 potrebbe beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018-2019, fatto salvo il rispetto del limite potenziale massimo imposto dal vincolo di cui al comma 557 art. 1 della L. 296/2006 calcolato sulla spesa aggregata di personale, ma che gli stessi, attualmente in fase di aggiornamento a seguito della modifica all'art. 3, comma 5, quinto periodo, del D.L. 90/2014 introdotta dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. n. 26/2019, saranno oggetto di successivo adeguamento, anche in riferimento alla definizione delle assunzioni programmate per l'anno 2019;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

ANNO	N. CESSAZIONI	N. ASSUNZIONI PER CATEGORIA
2020	9	1 B3 - 6 C - 2 D
2021	3	1 B3 – 2 C
2022	0	0

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ovvero:

1. Rispetto del pareggio di bilancio;
2. Comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31 marzo;
3. Rispetto del pareggio di bilancio nell'anno in corso;
4. Spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012 e 2013;
5. Rideterminazione triennale della dotazione organica;
6. Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale;
7. Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
8. Approvazione del Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
9. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
10. Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
11. Approvazione del Piano della Performance;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione G.C. n. 172 del 29.10.2018;

Richiamati altresì il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è fornita informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del I Settore Amministrativo-Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

di richiamare quanto in premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli effetti:

- ✔ di prendere atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero, giusta deliberazione G.C. n. 119 del 31.07.2019;
- ✔ di approvare l'allegato Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 (Allegato sub A) ove vengono previste, nell'ambito delle sostituzioni al 100% dei cessati e nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

  - Per l'anno 2020 l'assunzione a tempo indeterminato di n.:
    - 1 collaboratore professionale tecnico cat. B3
    - 5 istruttore amministrativo cat. C
    - 1 istruttore educatore cat. C
    - 1 ispettore di Polizia Locale cat. D
    - 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D

  - Per l'anno 2021 l'assunzione a tempo indeterminato di n.:
    - 1 collaboratore professionale amministrativo cat. B3

- 1 istruttore amministrativo cat. C
- 1 agente di Polizia Locale cat. C

➢ Per l'anno 2022 non sono attualmente previste assunzioni, come in premessa esplicitato in quanto le cessazioni dell'anno 2021 ai sensi del novellato art. 3 del D.L. 90/2014 comma 5-sexies introdotto dal D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. n. 26/2019, sono computate nella medesima annualità e, alla data odierna, non risulta emanato il DM attuativo dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

✔ di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 375.198,63 relativa alla sostituzione al 100% dei cessati, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come da Allegato sub B;

✔ di approvare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da allegato sub C, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Allegato B), dando atto che la stessa non computa le assunzioni da effettuarsi nel presente anno in quanto oggetto di programmazione anno 2019;

✔ di riservarsi con separato atto di procedere all'aggiornamento della dotazione organica a supporto della variazione alla programmazione annuale anno 2019, con la quale si procederà alla previsione della copertura dei posti vacanti;

✔ di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

✔ di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

✔ che il presente programma triennale potrà subire eventuali modifiche a seguito di rivisitazione del Piano dell'anno 2019 e di variazioni normative e/o delle cessazioni che potranno intervenire;

- ✔ di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✔ di trasmettere alle OO.SS. copia del presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco Bosso Cinzia Maria	Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/08/2019

Orbassano, lì

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata comunicata in data 02/08/2019 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/08/2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, lì

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo